

PROPOSTA VARIAZIONI
STATUTO
COMPENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA

Art. 3 Organi sociali

1. Sono organi del C.A.:

- il presidente;
- il comitato di gestione;
- l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- **il revisori dei conti.**

Art. 4 Funzioni e compiti del presidente

1. Il presidente del C.A. è eletto , **dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri** . Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 6 Comitato di gestione e suoi compiti

4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta, mediante email e sms e pubblicata sul sito del Comitato e portata a conoscenza con preavviso di almeno 8 giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso con email e sms due giorni prima della convocazione stessa.

Art. 8 Convocazione assemblea dei cacciatori iscritti

4. La convocazione è resa nota almeno **15 giorni prima**, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno mediante pubblicazione sul Sito del Comitato e **con avviso scritto tramite SMS e Email** . Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al comitato di gestione **e al revisore dei conti.**

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di **0 – 1 iscritti**. **Proporre in Assemblea!**

Art. 9 Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:

- approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- **ELIMINARE** eleggere il presidente del C.A., scegliendolo fra i componenti del comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente statuto *come previsto dalla L.R. 26/93 art 30 comma 9: Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri e non;*
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile :
etc

Art. 10 Collegio dei revisori dei conti ~~ELIMINARE~~ e sostituire con REVISORE DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con provvedimento del presidente della provincia, sentito il comitato di gestione del C.A.. ~~ELIMINARE~~
2. **Il revisore dei conti** viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili.
3. **Il revisori dei conti** rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione, e comunque, fino alla nomina del successivo comitato.

ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e' stato sostituito il revisore legale

**Art. 11 Compiti del collegio ~~dei revisori dei conti~~ ~~ELIMINARE~~ e sostituire con REVISORE DEI CONTI
~~ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI~~ e sostituire con **il revisore legale****

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il revisore attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico – finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico – finanziario predisposto dal comitato di gestione.
3. Il revisore redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione.
4. Il revisore deve essere accertata la corrispondenza di cassa.
5. Il revisore ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve essere trascritto su apposito libro **ELIMINARE**.
7. L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dal revisore dei conti, sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del comitato di gestione.
8. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il revisore dei conti è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico – finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
9. Qualora il revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il collegio informa il presidente della provincia per gli atti conseguenti.
10. Gli onorari spettanti al revisore sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle rispettive categorie.